



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 60

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 11 settembre 2018

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa):	
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	Pag. 5
9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 14 ^a (Politiche dell'Unione europea):	
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)</i>	» 6

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:	
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	Pag. 7
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 15)</i>	» 8
2 ^a - Giustizia:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13)</i>	» 9
<i>Plenaria</i>	» 9
5 ^a - Bilancio:	
<i>Plenaria</i>	» 16
6 ^a - Finanze e tesoro:	
<i>Plenaria</i>	» 20
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7)</i>	» 22
<i>Plenaria</i>	» 22
10 ^a - Industria, commercio, turismo:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6)</i>	» 28
<i>Plenaria</i>	» 28
11 ^a - Lavoro:	
<i>Plenaria</i>	» 30
12 ^a - Igiene e sanità:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)</i>	» 32
<i>Plenaria</i>	» 32

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5)</i>	<i>Pag.</i>	45
<i>Plenaria</i>	»	45
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6)</i>	»	54

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	55
---------------------------	-------------	----

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

Martedì 11 settembre 2018

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza della Presidente della 4^a Commissione
TESEI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,40
(sospensione: dalle ore 14,25 alle ore 14,45)

AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, GENERALE DI CORPO D'ARMATA, GIUSEPPE ZAFARANA, E DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PER L'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE FORZE DI POLIZIA, PREFETTO ALESSANDRA GUIDI, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 35 (DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95 – REVISIONE DEI RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA)

COMMISSIONI 9^a e 14^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

14^a (Politiche dell'Unione europea)

Martedì 11 settembre 2018

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 16,15

*INCONTRO CON FUNZIONARI DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA PRESEN-
TAZIONE INFORMALE DELLE PROPOSTE DELLA NUOVA PAC*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 11 settembre 2018

Sottocommissione per i pareri

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15,45.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (n. 39)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore PARRINI (PD) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(659) PETROCELLI. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(676) PETROCELLI. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 15

Presidenza del Presidente

BORGHESI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 11 settembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 9,50 alle ore 11,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFCOMMERCIO, FEDERPREZIOSI, FAIB (FEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANI BENZINAI), FIGSC-CONFCOMMERCIO (FEDERAZIONE ITALIANA GESTORI IMPIANTI STRADALI CARBURANTI), FEGICA-CISL (FEDERAZIONE ITALIANA GESTORI CARBURANTI E AFFINI), FEDERFARMA (FEDERAZIONI FARMACISTI), FIT (FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI), UNIONE NAZIONALE CAMERE PENALI, AIGA (ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI), CNF (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE), OCF (ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE), NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 E 652 IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA

Plenaria

23^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 15,20.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima (n. 29)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera *f*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 agosto.

Il presidente OSTELLARI riepiloga l'*iter* dello schema in titolo e cede la parola al relatore per l'illustrazione di uno schema di parere.

Il relatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), illustra uno schema di parere contrario (pubblicato in allegato).

Auspica quindi che sulla materia si possa intervenire in futuro in senso diverso.

Il rappresentante del GOVERNO valuta positivamente la proposta del relatore.

Prende la parola il senatore CALIENDO (*FI-BP*) che concorda con la valutazione espressa nello schema di parere del relatore, facendo a sua volta alcune precisazioni in merito ad ulteriori aspetti problematici dell'atto del Governo. In particolare esprime perplessità sulla disciplina relativa all'attività di mediazione che sembrerebbe competere *ex officio* ai mediatori e non all'iniziativa delle parti. Richiamando alcuni aspetti del parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni, esprime criticità rispetto all'intenzione di attuare la mediazione reo-vittima attraverso apposite convenzioni tra il Ministero e le Regioni, paventando il rischio di una non uniforme applicazione. In conclusione, preannuncia il voto favorevole, auspicando l'inserimento dei propri rilievi nella premessa dello schema di parere del relatore.

Il senatore CUCCA (*PD*) esprime anzitutto il proprio fermo dissenso rispetto alla scelta del relatore di stralciare completamente l'operato avviato dal precedente Governo sul tema della mediazione, con il rischio di vanificare le finalità rieducative della pena previste in Costituzione che, invece, potrebbero essere più facilmente realizzate incentivando procedimenti di mediazione reo-vittima.

Chiarisce in tenore meramente finanziario delle criticità espresse dalla Conferenza Stato-Regioni.

Paventa, infine, il rischio di procedure d'infrazione in sede europea e preannuncia il voto contrario, anche a nome del proprio Gruppo.

Il senatore BALBONI (*FdI*), anche a nome del proprio Gruppo, esprime condivisione dello schema di parere del relatore. Si associa alle osservazioni del senatore Caliendo esprimendo poi a sua volta alcune per-

plexità in merito all'istituto della mediazione cosiddetta «aspecifica», e alla previsione di applicazione dell'atto del Governo anche ai procedimenti penali in corso, previsione che a suo avviso avrebbe potuto integrare un eccesso di delega.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) condivide lo schema di parere del relatore ricordando lo scarso successo finora sperimentato nella prassi carceraria dei tentativi di realizzazione della mediazione reo-vittima.

Il relatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come non ci sia da parte sua alcuna ostilità preconcetta rispetto all'istituto della mediazione reo-vittima, evidenziando, tuttavia, la necessità di ricalibrare l'istituto ponendo al centro del medesimo la vittima del reato, ed introducendo incentivi al ricordo a siffatto istituto. Alla luce dell'intervento del senatore Caliendo, riformula il proprio schema di parere (pubblicato in allegato) con l'esplicito riferimento al parere della Conferenza Stato-Regioni.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti, è approvata la proposta di parere del relatore come da ultimo riformulata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente OSTELLARI comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 12 settembre, alle ore 8,45, non avrà luogo.

Avverte inoltre che al termine della seduta plenaria di domani delle ore 14,30, è convocato l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 29

La Commissione esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premessi che:

una giustizia riparativa – degna di tale nome – deve essere volta al ristoro-risarcimento della vittima, i cui beni giuridici sono stati lesi dal reato e che quindi duplice deve esserne l'obiettivo: da un lato, il riconoscimento della sofferenza patita dalla vittima per il male subito da parte del reo e, dall'altro, la necessaria riparazione del danno subito;

in linea con predetto assunto si colloca anche la stessa normativa dell'Unione europea e in particolare la Direttiva 2012/29/UE, che costituisce l'architrave della legislazione europea a tutela delle vittime di reato. Tale direttiva, infatti, nel fornire una definizione di giustizia riparativa, impone agli Stati membri di adottare misure che assicurino alla vittima accesso a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti, prevedendo anche misure che proteggano le vittime dai rischi di una vittimizzazione secondaria e ripetuta o da eventuali intimidazioni e ritorsioni;

significativa perplessità desta l'intero impianto legislativo previsto dal provvedimento in esame, nella parte in cui sembra fondarsi su una diversa concezione della giustizia riparativa, eccessivamente orientata al ravvedimento e al recupero del reo-autore del reato e poco attenta alla posizione della persona offesa dal reato stesso e alla «riparazione» – in termini principalmente risarcitori – del torto da essa subito;

considerato che:

l'articolo 1, comma 2, escludendo *a priori* alla mediazione penale ogni valore ostativo alla concessione dei benefici, appare del tutto irragionevole, nella parte in cui finisce per costituire di fatto un implicito disincentivo a fare ricorso allo strumento conciliativo;

altrettanto irragionevole è la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 8, nella parte in cui prevede che l'esito negativo del programma di giustizia riparativa non precluda l'accesso alle misure alternative o ai benefici penitenziari;

sarebbe, in linea teorica, auspicabile un ampliamento dell'ambito di applicazione degli istituti di giustizia riparativa anche alla fase processuale e un chiarimento in ordine alla eventuale possibilità di avviare programmi di giustizia riparativa con il condannato ammesso alla liberazione anticipata;

rilevato che:

l'articolo 2, nell'individuare le garanzie dei programmi di giustizia riparativa che debbono essere assicurate ai soggetti che accedono alla procedura prevede il diritto ad una dettagliata informazione sui programmi, non specifica in capo a quale soggetto ricadano tali obblighi informativi;

l'articolo 3, nel prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore penale, si limita a richiedere il possesso almeno di una laurea di durata triennale in materie giuridiche, pedagogiche, psicologiche o socio-umanistiche o l'iscrizione ad un ordine o albo professionale e l'aver – genericamente – maturato una specifica esperienza e competenza professionale in tali materie non garantisce quell'alto livello di competenza nella gestione del conflitto e nel lavoro con vittime ed autori di reato che la giustizia riparativa dovrebbe assicurare;

ritenuto che:

l'istituto della mediazione aspecifica di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 6, che consiste nell'incontro del reo con una vittima di un altro reato lesivo dello stesso bene giuridico sia la inaccettabile riprova di un impianto normativo eccessivamente incentrato sul reo e sul suo ravvedimento e poco attento all'aspetto riparativo-risarcitorio in favore delle vittime;

analoghe perplessità per le ragioni testé esposte desta anche la tipologia di programma di giustizia riparativa che consiste nell'incontro – guidato dal mediatore – tra gruppi di autori e vittime aspecifiche dello stesso tipo di reato, di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 6;

esprime parere contrario.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 29**

La Commissione esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premessi che:

una giustizia riparativa – degna di tale nome – deve essere volta al ristoro-risarcimento della vittima, i cui beni giuridici sono stati lesi dal reato e che quindi duplice deve esserne l'obiettivo: da un lato, il riconoscimento della sofferenza patita dalla vittima per il male subito da parte del reo e, dall'altro, la necessaria riparazione del danno subito;

in linea con predetto assunto si colloca anche la stessa normativa dell'Unione europea e in particolare la Direttiva 2012/29/UE, che costituisce l'architettura della legislazione europea a tutela delle vittime di reato. Tale direttiva, infatti, nel fornire una definizione di giustizia riparativa, impone agli Stati membri di adottare misure che assicurino alla vittima accesso a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti, prevedendo anche misure che proteggano le vittime dai rischi di una vittimizzazione secondaria e ripetuta o da eventuali intimidazioni e ritorsioni;

significativa perplessità desta l'intero impianto legislativo previsto dal provvedimento in esame, nella parte in cui sembra fondarsi su una diversa concezione della giustizia riparativa, eccessivamente orientata al ravvedimento e al recupero del reo-autore del reato e poco attenta alla posizione della persona offesa dal reato stesso e alla «riparazione» – in termini principalmente risarcitori – del torto da essa subito;

considerato che:

l'articolo 1, comma 2, escludendo *a priori* alla mediazione penale ogni valore ostativo alla concessione dei benefici, appare del tutto irragionevole, nella parte in cui finisce per costituire di fatto un implicito disincentivo a fare ricorso allo strumento conciliativo;

altrettanto irragionevole è la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 8, nella parte in cui prevede che l'esito negativo del programma di giustizia riparativa non precluda l'accesso alle misure alternative o ai benefici penitenziari;

sarebbe, in linea teorica, auspicabile un ampliamento dell'ambito di applicazione degli istituti di giustizia riparativa anche alla fase processuale e un chiarimento in ordine alla eventuale possibilità di avviare programmi di giustizia riparativa con il condannato ammesso alla liberazione anticipata;

rilevato che:

l'articolo 2, nell'individuare le garanzie dei programmi di giustizia riparativa che debbono essere assicurate ai soggetti che accedono alla procedura prevede il diritto ad una dettagliata informazione sui programmi, non specifica in capo a quale soggetto ricadano tali obblighi informativi;

l'articolo 3, nel prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore penale, si limita a richiedere il possesso almeno di una laurea di durata triennale in materie giuridiche, pedagogiche, psicologiche o socio-umanistiche o l'iscrizione ad un ordine o albo professionale e l'aver – genericamente – maturato una specifica esperienza e competenza professionale in tali materie non garantisce quell'alto livello di competenza nella gestione del conflitto e nel lavoro con vittime ed autori di reato che la giustizia riparativa dovrebbe assicurare;

ritenuto che:

l'istituto della mediazione aspecifica di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 6, che consiste nell'incontro del reo con una vittima di un altro reato lesivo dello stesso bene giuridico sia la inaccettabile riprova di un impianto normativo eccessivamente incentrato sul reo e sul suo ravvedimento e poco attento all'aspetto riparativo-risarcitorio in favore delle vittime;

analoghe perplessità per le ragioni testé esposte desta anche la tipologia di programma di giustizia riparativa che consiste nell'incontro – guidato dal mediatore – tra gruppi di autori e vittime aspecifiche dello stesso tipo di reato, di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 6;

tenuto infine conto del parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni;

esprime parere contrario.

BILANCIO (5^a)

Martedì 11 settembre 2018

Plenaria

28^a Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Bitonci.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(536-A) Laura BOTTICI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice PIRRO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, che si confermi il parere di nulla osta già espresso alla Commissione di merito, considerato peraltro che, in base al comma 2 dell'articolo 7, le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite annuo di 50 mila euro, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere di nulla osta è approvata.

(Doc. XXII, n. 11) QUAGLIARIELLO e Anna Maria BERNINI – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su sicurezza, emergenza e ricostruzione, dal terremoto dell’Aquila 2009 ai successivi eventi sismici, nonché sulle conseguenti criticità demografiche e socioeconomiche delle aree interne

(Parere alla 13^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il relatore TOSATO (*L-SP*) illustra il documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo, posto che, in base all’articolo 7, comma 4, le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Formula, pertanto, una proposta di parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo sul testo è approvata.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento SMD 04/2017, relativo alla «acquisizione comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (*Medium Altitude Long Endurance*) e potenziamento delle capacità *Intelligence, Surveillance & Reconnaissance* della Difesa» (n. 2)

(Osservazioni alla 4^a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella 2^a seduta pomeridiana del 24 luglio.

Il sottosegretario BITONCI, nel mettere a disposizione una nota tecnica di risposta alle richieste di chiarimento poste dai senatori, osserva che le risorse recate dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, la cui dotazione è stata incrementata dall’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, al momento permettono di coprire gli oneri fino all’esercizio finanziario 2032. Per i successivi e ulteriori oneri necessari ad assicurare la copertura ventennale del Supporto Logistico Integrato (SLI), fa presente che la copertura con le ordinarie risorse iscritte sul pertinente stato di previsione potrà avvenire previa rimodulazione di tutte le attività di supporto logistico, al fine di tener conto anche di quelle relative al sopra citato programma.

Il senatore SACCONI (*FI-BP*), al quale si associa il senatore FANTETTI (*FI-BP*), in considerazione dei tempi di esame del provvedimento in titolo, chiede delucidazioni sulle conseguenze per la finanza pubblica di un eventuale abbandono del programma in esame, anche in relazione a possibili penali previste in tale evenienza a favore dei fornitori.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) rammenta che la necessità di ulteriori approfondimenti è stata determinata, tra l'altro, dalla discrasia tra la modulazione temporale della copertura della spesa prevista, stabilita in quindici anni, e la durata del programma, stimabile in venti anni, elemento che rappresenta effettivamente un fattore di criticità sotto il profilo finanziario.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) rappresenta l'esigenza che il Governo chiarisca i propri intendimenti al riguardo, al fine di superare ogni incertezza per i soggetti coinvolti ed evitare impatti negativi sul bilancio dello Stato.

Il senatore TURCO (*M5S*) fa presente che, per il programma in titolo, non è stato stipulato ancora alcun contratto, e pertanto nessun impegno finanziario è stato ancora assunto nei confronti dei due fornitori interessati. A tale proposito, in sede di audizioni svolte prima presso la Commissione speciale e poi nella Commissione di merito, sono emerse delle criticità con riguardo alla solidità patrimoniale ed economica di uno dei possibili fornitori, che richiedono maggiore cautela e ulteriori approfondimenti proprio a garanzia delle finanze pubbliche.

Il senatore MARINO (*PD*), anche alla luce delle considerazioni svolte dal senatore Turco, reputa essenziale avere certezza sulla posizione del Governo, anche al fine di poter definire in modo più chiaro le modalità e i tempi di esame del provvedimento, da stabilire preferibilmente in sede di Ufficio di Presidenza, anche per ragioni di economia dei lavori.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito, assicura che la questione sarà trattata in modo tale da garantire il buon andamento e l'economicità dei lavori.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima (n. 29)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera *f*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 agosto.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) si riserva di sottoporre ai senatori, nella giornata di domani, una proposta di parere, che tenga conto delle indicazioni emerse nel corso dell'esame del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (n. 35)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, lettera *a*), 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 31 luglio.

In assenza di richieste di intervento, il rappresentante del GOVERNO si riserva di mettere a disposizione dei senatori, se possibile già nella giornata di domani, una nota di risposta ai quesiti posti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 36)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *a*), 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 31 luglio.

Non essendovi richieste di intervento, il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire risposta, se possibile anche nella giornata di domani, ai chiarimenti chiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PESCO comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 12 settembre 2018, già convocata alle ore 9, non avrà più luogo. Resta invece confermata la seduta convocata per le ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 11 settembre 2018

Plenaria

20^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

indi del Vice Presidente
DI PIAZZA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Riccardo Alemanno, presidente dell'Istituto Nazionale Tributaristi – INT, accompagnato dalla dottoressa Chiara Tornato; il dottor Roberto Falcone, presidente dell'Associazione Nazionale Tributaristi L.A.P.E.T., accompagnato dalla dottoressa Giovanna Restucci e dal dottor Riccardo Bizzarri.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BAGNAI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul processo di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti dell'Istituto Nazionale Tributaristi – INT e dell'Associazione Nazionale Tributaristi L.A.P.E.T.

Il presidente BAGNAI introduce la procedura informativa in titolo.

Ha quindi la parola il dottor ALEMANNI, che espone gli orientamenti dell'INT in materia di semplificazione fiscale.

Intervengono successivamente per porre quesiti i senatori SCIASCIA (*FI-BP*), D'ALFONSO (*PD*), BUCCARELLA (*Misto*), FENU (*M5S*) e DI NICOLA (*M5S*).

Il presidente BAGNAI dà quindi la parola al dottor ALEMANNI, il quale risponde ai quesiti posti.

Il presidente BAGNAI congeda i rappresentanti dell'Istituto Nazionale Tributaristi – INT e introduce l'audizione dell'Associazione Nazionale Tributaristi L.A.P.E.T.

Il dottor FALCONE svolge un intervento.

Segue un'esposizione del dottor BIZZARRI delle proposte avanzate dall'Associazione dei tributaristi in tema di semplificazione.

Il presidente DI PIAZZA, i senatori DI NICOLA (*M5S*) e D'ALFONSO (*PD*) e la senatrice DRAGO (*M5S*) pongono quesiti.

Hanno quindi la parola per replicare il dottor BIZZARRI e, infine, il dottor FALCONE.

Il presidente DI PIAZZA dichiara chiusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 11 settembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

13^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore D'ARIENZO (PD) interviene sulle dichiarazioni rilasciate dal ministro Toninelli in occasione dell'audizione dinanzi alle Commissioni congiunte di Camera e Senato del 27 agosto scorso e nell'Aula della Camera il successivo 4 settembre circa le pressioni che avrebbe ricevuto per non pubblicare gli atti concernenti le concessioni autostradali. Ritenendo insufficienti le giustificazioni addotte dal Ministro, afferma che questi abbia mentito nella sede parlamentare.

Il senatore DESSÌ (*M5S*) manifesta il proprio dissenso, giudicando offensive le espressioni del senatore D'Arienzo.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) interviene a sostegno del senatore D'Arienzo.

Il PRESIDENTE richiama la Commissione all'ordine e invita il senatore D'Arienzo a concludere il suo intervento.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) prosegue soffermandosi sulla commissione ispettiva istituita dal Ministero a seguito del crollo del Ponte Morandi. Giudica inopportuno il perdurare della presenza in tale organo dell'ingegner Franzese, che si trova a indagare su propri superiori e colleghi, e chiede altresì che la Commissione ascolti in audizione il Presidente della commissione ispettiva.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXII, n. 11) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su sicurezza, emergenza e ricostruzione, dal terremoto dell'Aquila 2009 ai successivi eventi sismici, nonché sulle conseguenti criticità demografiche e socioeconomiche delle aree interne

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il presidente COLTORTI (*M5S*) in qualità di relatore illustra uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato).

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) dichiara il proprio voto favorevole, raccomandando tuttavia che, nel caso in cui la Camera non intenda convenire sull'opportunità di istituire una Commissione bicamerale, la Commissione possa attivarsi per tornare all'istituzione di una Commissione monocamerale.

Il presidente COLTORTI (*M5S*), pur notando che la sede primaria è quella della Commissione ambiente, prende atto della considerazione del senatore Mallegni.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere, che viene approvato all'unanimità dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di passare all'esame dell'atto COM (2018) 438 definitivo.

Il senatore NENCINI (*Misto-PSI*) chiede se sia possibile trattare il provvedimento in assenza del rappresentante del Governo.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) si associa.

Il PRESIDENTE rileva che non vi sono prescrizioni regolamentari al riguardo.

Il senatore SANTILLO (*M5S*), relatore sul provvedimento, chiede di rinviare a domani lo svolgimento della relazione.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA***Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al piano d'azione sulla mobilità militare (JOIN (2018) 5 definitivo)**

(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DE FALCO (*M5S*) illustra il documento in titolo.

Il Piano d'azione sulla mobilità militare è volto a facilitare gli spostamenti di truppe e risorse militari in tre ambiti:

- 1) Requisiti militari
- 2) Infrastrutture di trasporto
- 3) Aspetti normativi e procedurali

In seguito alla dichiarazione congiunta Ue-Nato del luglio 2016, circa l'impegno della UE ad assumere maggiori responsabilità ed a contribuire alla creazione di un'industria della difesa e a rafforzare la difesa comune, anche in cooperazione ed in via di complementarietà rispetto alla Nato, per creare l'Unione europea di difesa entro il 2025, gli Stati stanno integrando le proprie capacità nel settore della difesa.

Inoltre, l'11 dicembre 2017 il Consiglio UE (sulla base di una proposta italiana, francese, tedesca e spagnola), ha istituito la cooperazione strutturata permanente (PESCO), cui partecipano tutti gli Stati membri, tranne Gran Bretagna, Danimarca e Malta, e sono stati approvati 17 progetti di cooperazione. L'Italia è capofila in 4 di essi e partecipa ad altri 11. Tra quelli in cui è capofila è di particolare rilievo per il nostro il Paese quello relativo alla sorveglianza marittima e portuale.

Entro la fine del 2018, in cooperazione con gli Stati membri dell'UE, il SEAE (Servizio Europeo Azione Esterna), lo Stato maggiore dell'UE, l'Agenzia europea per la difesa e la Commissione individueranno il divario esistente tra i requisiti tecnici attualmente applicabili alla rete transeuropea dei trasporti e ciò che sarebbe adeguato per il trasporto militare. Saranno anche identificate le lacune relative alla copertura geografica; entro il 2019 la Commissione individuerà le porzioni della rete transeuropea dei trasporti utilizzabili per il trasporto militare.

Sarà stilato un elenco di progetti prioritari, con una stima del volume totale degli investimenti necessari per esigenze militari sulla rete transeuropea dei trasporti; sempre entro la fine del 2019 la Commissione determinerà la possibilità di interconnettere le banche dati militari e civili (TENtec); la Commissione continuerà a rafforzare sinergie tra la rete transeuropea dei trasporti e i pertinenti programmi spaziali (per es. EGNOS/Galileo).

Entro il 2020 la Commissione valuterà la necessità di adeguare il regolamento relativo alla rete transeuropea dei trasporti al fine di un aggiornamento dei requisiti tecnici per ai fini militari. Nel frattempo, l'Unione europea sta rafforzando la capacità di preparazione e risposta alle crisi in modo efficiente ed efficace.

Nel 2017, prosegue, la Presidenza estone del Consiglio dell'Ue ha avviato un'analisi pilota nei paesi del corridoio Nord – Mar Baltico (Paesi Bassi, Belgio, Germania, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia e Finlandia) per la rete transeuropea dei trasporti la quale ha dimostrato che in varie reti stradali degli Stati membri le dimensioni massime consentite dai ponti stradali, nonché la loro capacità portante, non sono sufficienti per alcuni veicoli militari. Analogamente, per il trasporto su rotaia la capacità di carico è in certi casi insufficiente.

Spiega che sono state individuate alcune opportunità per un uso civile-militare delle infrastrutture; ad esempio, l'uso delle piattaforme multimodali consente di trasferire rapidamente risorse da porti e aeroporti a ferrovie e strade.

La rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), precisa, consiste in una rete globale che garantirà il trasporto a tutte le regioni dell'UE entro il 2050; le parti strategicamente più importanti del nucleo centrale dovranno essere completate entro il 2030. È bene specificare che la rete TEN-T comprende porti, aeroporti, ferrovie, strade e vie navigabili interne e si articola in nove corridoi multimodali principali.

Si sofferma poi sulle merci pericolose. Una regolamentazione del loro trasporto è vigente per gli usi civili, tramite la partecipazione degli Stati membri UE e della Commissione ad un sistema complesso di raccomandazioni e convenzioni delle Nazioni Unite. Per i trasporti militari, invece, gli Stati membri ricorrono alla legislazione nazionale. Entro la primavera del 2019, saranno indagate le disposizioni nazionali in raffronto alle esigenze militari, armonizzandole ed eventualmente adeguandole, anche per quel che riguarda il settore aereo militare.

Il Piano d'azione indica anche la necessità di tenere conto delle minacce di natura ibrida e quindi di rafforzare adeguatamente la mobilità militare, attraverso la costituzione di una cellula di analisi presso il centro UE di analisi dell'intelligence. Gli Stati membri della UE s'impegnano ad una stretta collaborazione ma conservano la piena sovranità sul proprio territorio. La tabella di marcia della mobilità militare prevede la rimozione delle barriere fisiche, procedurali e normative. Il SEAE deve compiere un'analisi delle infrastrutture di trasporto nella rete transeuropea entro il 2020. La Commissione valuterà le eventuali lacune presenti nella rete, in ordine al suo possibile uso duale, semplificando anche le formalità doganali e sviluppando sistemi elettronici entro il medesimo termine temporale.

L'Alto Rappresentante e la Commissione presenteranno agli Stati membri relazioni periodiche circa i progressi nella realizzazione del piano. La prima relazione sarà presentata entro agosto 2019, e sarà destinata ai Ministri della difesa degli Stati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO XXII, N. 11**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il documento in titolo,

– valutata positivamente la proposta di istituire una Commissione d’inchiesta che indaghi sui temi della sicurezza, dell’emergenza e della ricostruzione, con riferimento al terremoto dell’Aquila del 2009, dell’Emilia-Romagna e Veneto del 2012, di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo del 2016 e 2017, di Casamicciola Terme del 2017, nonché agli eventi sismici che si sono succeduti dal 2009

– rilevato altresì che, presso la Camera dei deputati, è stata depositata una proposta di legge recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi relativi al terremoto del 24 agosto 2016 nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e sulla prevenzione dei danni sismici» (A.C. n. 49)

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito se le finalità sottostanti all’istituzione della Commissione monocamerale d’inchiesta possano essere più efficacemente perseguite attraverso l’istituzione di una Commissione bicamerale.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 11 settembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

10^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIROTTO riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena concluso, avvertendo che la Presidenza del Senato ha deferito alla Commissione un affare sul sostegno alle attività produttive mediante l'impiego di sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica (n. 59) ed un altro sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti nucleari sul territorio

nazionale (n. 60). Ai fini della istruttoria di tali affari, sin dalla giornata di domani, saranno avviati specifici cicli di audizioni.

La Commissione prende atto.

Il presidente GIROTTO propone quindi che la Commissione avvii, nell'ambito dell'istruttoria relativa all'affare assegnato n. 59, una consultazione pubblica invitando i rappresentanti dei Gruppi parlamentari ad integrare il questionario per la consultazione, già predisposto dall'Ufficio di segreteria, che viene messo a disposizione dalla Commissione.

La Commissione conviene.

Facendo seguito alla richiesta già formulata della senatrice Bellanova e del senatore Ferrari, il presidente GIROTTO propone di inoltrare alla Presidenza del Senato la richiesta di assegnazione di un affare sull'evoluzione e le prospettive degli investimenti diretti esteri in Italia.

La Commissione conviene.

Il presidente GIROTTO comunica infine che il seguito dell'audizione del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo sulle linee programmatiche del suo Dicastero, avrà luogo in Senato, il prossimo 25 settembre, alle ore 10.30, in seduta congiunta con la omologa Commissione della Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il presidente GIROTTO avverte che la documentazione depositata nel corso delle audizioni sugli affari assegnati n. 59 e n. 60 sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 11 settembre 2018

Plenaria

25^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (n. 35)

(Osservazioni alle Commissioni 1^a e 4^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° agosto.

La relatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che presso le Commissioni di merito sono in corso audizioni sull'atto in esame. Si ripropone di acquisire ogni elemento informativo, prima di procedere alla stesura di una bozza di parere.

A nome di rispettivi Gruppi, i senatori PATRIARCA (*PD*) e FLORIS (*FI-BP*) concordano sull'opportunità di attendere la conclusione delle audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 36)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° agosto.

La relatrice NOCERINO (*M5S*) informa che la Commissione affari costituzionali ha concluso il programma di audizioni sull'atto in esame. Si riserva conseguentemente di proporre in una prossima seduta una bozza di parere.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) sottolinea la particolare complessità del tema e concorda sull'opportunità di approfondirlo alla luce delle audizioni svolte in Commissione di merito.

Si associa a tali considerazioni la senatrice TOFFANIN (*FI-BP*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea del lavoro (COM(2018) 131 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 5 settembre.

Il relatore PUGLIA (*M5S*) invita a fargli pervenire eventuali indicazioni ai fini della stesura di una proposta di risoluzione, che si ripropone di far circolare preventivamente, nell'auspicio che possa registrarsi la massima condivisione.

Concorda il senatore PATRIARCA (*PD*), ritenendo assai utile che il confronto in Commissione possa avere ad oggetto una proposta di risoluzione, attesa la delicatezza della tematica.

Si associa il senatore FLORIS (*FI-BP*), segnalando l'opportunità di tener conto del dibattito svoltosi nella 14^a Commissione permanente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 11 settembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,55

*AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2018) 233 DEFINITIVO
(TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA SANITÀ)*

Plenaria

8^a Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Santangelo.*

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REDIGENTE

(92) Paola BOLDRINI e Vanna IORI. – Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

(535) *Maria Domenica CASTELLONE ed altri. – Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore Giuseppe PISANI (*M5S*) premette che i disegni di legge in titolo: prevedono l'istituzione di una Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e l'istituzione del referto epidemiologico, inerente alla valutazione (in base ad un esame epidemiologico) dello stato di salute complessivo di una comunità; modificano la procedura per l'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri sanitari.

Evidenzia, in termini generali, che: l'A.S. n. 92 è identico (tranne alcune lievi modifiche, esclusivamente formali) all'A.S. n. 2869 della precedente legislatura – il cui testo era stato approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato –; l'A.S. n. 535 è a sua volta sostanzialmente identico ai testi suddetti, ad eccezione dell'introduzione del richiamo del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e di una diversa ricognizione dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 2.

Passa quindi a illustrare in dettaglio l'articolato.

L'articolo 1 dei testi in esame prevede l'istituzione di una Rete nazionale relativa sia ai registri dei tumori sia ai sistemi di sorveglianza, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017. La Rete concerne, quindi, tutti i sistemi di sorveglianza compresi negli allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed i registri dei tumori disciplinati dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; non rientrano nella Rete gli altri registri individuati da quest'ultimo (registri di mortalità, di patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti, di trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale, di protesi impiantabili).

Il comma 1 dell'articolo 1 in esame enuncia le finalità della Rete, mentre i commi 2 e 3 demandano ad un regolamento governativo, adottato su proposta del Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'individuazione e la disciplina: dei dati che possono essere inseriti nella Rete; dei soggetti preposti all'inserimento sistematico dei dati (mediante invio operato entro il 30 giugno di ogni anno); delle modalità relative al trattamento dei dati; dei soggetti che possono avere accesso alla Rete; dei dati accessibili; delle misure per la custodia e la sicurezza dei dati; delle modalità con cui siano garantiti agli interessati il diritto di accesso e gli altri diritti di cui all'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il regolamento governativo deve essere adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 4 specifica che il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete è il Ministero della salute, mentre il comma 5 pone alcuni principi sulla validazione ed il trattamento dei dati.

Per le finalità di cui alla presente legge, possono essere stipulati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito: con soggetti qualificati sotto il profilo scientifico, secondo le nozioni e le condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 1; con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale più rappresentative e attive nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, secondo le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 (la versione dell'A.S. n. 535 opera in merito una diversa ricognizione, facendo riferimento – fermi restando il rispetto delle suddette condizioni ed il requisito della maggiore rappresentatività ed attività – agli enti ed associazioni privati, diversi dalle società e dalle imprese sociali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore); con le associazioni attive nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e con enti e associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica e della quantificazione dei bisogni assistenziali e nell'informazione e comunicazione sui rischi per la popolazione, sempre secondo le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che i suddetti enti ed associazioni (di cui al precedente comma 1) possano presentare proposte in relazione ad iniziative intese allo sviluppo ed alla valorizzazione dell'attività della Rete in oggetto. In caso di mancato accoglimento, deve essere fornita una risposta, scritta e motivata, entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta.

L'articolo 3 modifica la procedura per l'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017. La norma vigente prevede che l'aggiornamento periodico sia operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ed acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. La novella fa riferimento, invece, ad un decreto del Ministro della salute, fermi restando l'intesa ed il parere suddetti.

L'articolo 4 demanda ad un decreto del Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'istituzione e la disciplina del referto epidemiologico. Quest'ultimo è definito dal comma 2 come «il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito terri-

toriale circoscritto o a livello nazionale»; la valutazione concerne in particolare l'incidenza delle malattie ed il numero e la causa dei decessi. Il referto è inteso a individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e ad identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria.

Il decreto deve individuare i soggetti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto epidemiologico, disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei medesimi dati e prevedere la pubblicazione, con cadenza annuale, del referto epidemiologico, «in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte»; la pubblicazione è operata nei siti internet dei soggetti individuati con il medesimo decreto.

Quest'ultimo deve essere emanato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 5 specifica che la raccolta ed il conferimento, da parte delle regioni e delle province autonome, dei dati dei registri di cui all'elenco A2) dell'allegato A al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 rappresentano un adempimento da valutare ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'elenco A2) concerne i registri summenzionati di rilevanza nazionale e regionale, ad esclusione dei registri (sempre di rilevanza nazionale e regionale) già disciplinati dalla normativa vigente a livello nazionale al momento di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i quali sono indicati nell'elenco B2).

L'articolo 6 prevede una relazione annua alle Camere, da parte del Ministro della salute, in merito all'attuazione della presente legge, anche con specifico riferimento al grado di raggiungimento delle finalità della Rete nazionale in oggetto e con dettagliata illustrazione del livello di attuazione della trasmissione dei dati da parte dei Centri di riferimento regionali (centri definiti dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017).

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Dopo gli interventi sull'ordine dei lavori della senatrice BINETTI (*FI-BP*) – che auspica l'audizione delle associazioni enumerate dall'articolo 2, attesa la scelta politica dei proponenti di contemplarle all'interno del testo –, della senatrice BOLDRINI (*PD*) – che si associa alla richiesta di audizioni della senatrice Binetti e si riserva di far pervenire proposte al riguardo – e RIZZOTTI (*FI-BP*) – che ritiene condivisibili le proposte istruttorie avanzate dalle precedenti oratrici, ma rileva l'opportunità di rin-

viare le valutazioni di merito alla fase della discussione generale –, la Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni informative.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a far pervenire le proprie richieste di audizione entro le ore 12 del prossimo martedì 18 settembre.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. – Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(Discussione e rinvio)

Il relatore DI MARZIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, concernente le malattie inerenti a disturbi del comportamento alimentare.

L'articolo 1 riconosce come malattie sociali la bulimia e l'anoressia (come ivi definite) nonché le altre patologie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare, tra cui l'ortoressia e la vigoressia (come definite dal medesimo articolo 1). Al riguardo, il relatore ricorda che la nozione giuridica di malattia sociale è prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, ai fini della possibilità di promozione, da parte del Ministero della salute, dell'istituzione di appositi centri relativi alle medesime malattie.

L'articolo 2 introduce una figura di reato nel codice penale, comminando la reclusione fino ad un anno – oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro – per chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determini o rafforzi l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a procurare l'anoressia o la bulimia, e ne agevoli l'esecuzione; la pena della reclusione è fino a due anni – con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro – qualora il delitto sia commesso nei confronti di «una persona in minorata difesa» ovvero di un minore degli anni quattordici o di una persona priva della capacità di intendere e di volere. Qualora l'autore del reato si trovi in uno stato psicologico di disturbo del comportamento alimentare, la sanzione della pena detentiva è commutata in trattamento sanitario obbligatorio. In proposito, il relatore osserva che occorrerebbe valutare la congruità della scelta di prevedere, insieme con la sanzione penale, una sanzione amministrativa pecuniaria, in luogo della multa penale, ricordando che i limiti minimi e massimi di quest'ultima, secondo l'articolo 24 del codice penale, non possono essere, rispettivamente, inferiori a 50 euro e superiori a 50.000 euro (fatte salve disposizioni speciali in deroga). Riguardo alla suddetta locuzione di «persona in minorata difesa», il relatore segnala che il riferimento sembra posto alla seguente fattispecie di circostanza aggravante comune, di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), del codice penale: «l'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo

o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa».

I commi 1 e 2 dell'articolo 3 prevedono l'adozione – da parte dello Stato, delle regioni e province autonome – di progetti obiettivi, azioni programmatiche e idonee iniziative, diretti a prevenire e curare le malattie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare. Gli interventi perseguono gli obiettivi indicati nel comma 2 (diagnosi precoce; miglioramento delle modalità di cura dei soggetti colpiti; prevenzione delle complicanze; agevolazione dell'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative; miglioramento dell'educazione sanitaria ed alimentare della popolazione; preparazione ed aggiornamento professionali del personale sanitario e scolastico; predisposizione degli strumenti di ricerca opportuni; attivazione di percorsi specifici e programmi dedicati alla formazione e al sostegno dei nuclei familiari delle persone con disturbi del comportamento alimentare).

In materia, il relatore ricorda che un accordo tra Governo, regioni e province autonome, recante linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione, è stato sancito dalla relativa Conferenza permanente nella seduta del 22 giugno 2017.

Il comma 3 del medesimo articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, emanato secondo la procedura ed i termini ivi stabiliti, la definizione dei criteri e delle modalità per impedire l'accesso ai siti che diffondano, tra i minori, messaggi suscettibili di rappresentare, per il loro contenuto, un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie in oggetto. Il comma 4 prevede che la Polizia postale e delle comunicazioni provveda al monitoraggio dei siti summenzionati.

L'articolo 4 stabilisce le tipologie di intervento – da parte delle regioni e delle province autonome e tramite le strutture sanitarie, ivi compresi appositi centri regionali e provinciali di riferimento – ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze delle suddette malattie. Tali tipologie concernono: la formazione e l'aggiornamento professionali (mediante un programma articolato) del personale medico e scolastico sulla conoscenza di tali malattie, al fine di facilitare l'individuazione dei soggetti affetti; la prevenzione delle complicanze, nonché il monitoraggio delle patologie associate alle malattie in oggetto; la definizione di test diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dalle malattie medesime; la cura dei suddetti pazienti per evitare il loro aggravamento.

Per la definizione degli interventi in esame, l'articolo 4 prevede uno specifico atto di indirizzo e coordinamento, che stabilisca criteri e metodologie. Riguardo alla procedura per l'emanazione di quest'ultimo, si prevede esclusivamente il parere dell'Istituto superiore di sanità. Al riguardo, il relatore ricorda che il parere favorevole approvato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella scorsa legislatura, sull'A.S. n. 438 – disegno di legge in buona parte simile a quello in esame – recava la condizione che l'atto di indirizzo e coordinamento fosse adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-

gioni e le province autonome (quantomeno «per gli aspetti non coperti» dalle linee di indirizzo definite nel suddetto accordo del 22 giugno 2017).

L'articolo 5 istituisce la «Giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare», fissandola al 15 marzo di ciascun anno.

I commi 1 e 2 dell'articolo 6 introducono il divieto, per le agenzie di moda e pubblicitarie, di avvalersi di modelle che non presentino certificato medico o il cui certificato medico attesti, in base all'indice di massa corporea, grave magrezza o forte sottopeso. Il comma 3 reca una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del suddetto divieto. La definizione delle modalità di attuazione di quest'ultimo è demandata dal comma 4 ad un decreto ministeriale.

In base all'articolo 7, il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie in oggetto, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce ed il monitoraggio delle complicanze.

L'articolo 8 quantifica in 20 milioni di euro annui l'onere derivante dal presente disegno di legge e provvede alla copertura finanziaria mediante impiego del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente relativi ai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori della senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*) – che, nel ringraziare per la calendarizzazione del disegno di legge in esame, segnala l'opportunità di svolgere alcune audizioni informali ai fini dell'istruttoria legislativa ed auspica, ove possibile, una riassegnazione del provvedimento in sede deliberante –, la Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni informative.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a far pervenire le proprie richieste di audizione entro le ore 12 del prossimo martedì 18 settembre.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(299) Paola BOLDRINI e PARRINI. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia

(485) Isabella RAUTI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore MAUTONE (*M5S*), dopo aver inquadrato, in termini generali, le problematiche legate alla fibromialgia, illustra i disegni di legge in titolo.

Il disegno di legge A.S. n. 299 prevede un complesso di norme in favore delle persone affette da fibromialgia e dello sviluppo delle conoscenze relative a tale malattia.

La fibromialgia è riconosciuta dall'articolo 2 del testo in esame come «malattia invalidante» e, in conformità a tale riconoscimento, l'articolo 3 prevede l'inclusione della medesima nel novero delle malattie croniche o invalidanti, ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni di assistenza sanitaria, demandando ad un decreto del Ministro della salute l'attuazione di tale inclusione. Il medesimo articolo 3 fa riferimento, per le persone affette dalla malattia in esame (sempre individuate in base ai criteri oggettivi per l'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche definiti dal suddetto decreto ministeriale), al diritto all'accesso al telelavoro. Il relatore rileva l'opportunità di una più chiara definizione di tale ultimo profilo.

Il successivo articolo 8 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute stipulino accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso delle persone affette da fibromialgia al telelavoro (anche domiciliare).

Il comma 1 dell'articolo 4 prevede l'individuazione (mediante decreto del Ministro della salute) di centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia, per la definizione dei relativi protocolli terapeutici, dei presidi farmacologici convenzionali e non convenzionali, nonché di quelli riabilitativi idonei, e per la rilevazione statistica dei soggetti affetti.

Il successivo comma 2 richiede che le regioni individuino, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche operanti sul territorio, appositi ambulatori specialistici, idonei per la diagnosi e la cura della fibromialgia, in grado di assicurare una presa in carico multidisciplinare e di relazionarsi, ove necessario, con altre sedi specialistiche, al fine di assicurare ai pazienti tutte le cure tese al raggiungimento o al mantenimento di un sufficiente grado di autonomia e di vita indipendente.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, del Registro nazionale della fibromialgia, per la raccolta e l'analisi dei dati clinici, intese alla definizione di appropriate strategie di intervento (ivi compresa la diagnosi precoce) e di trattamenti medico-sanitari più efficaci nonché allo svolgimento di studi clinici e di ricerca. Il Registro è articolato in sezioni regionali ed è alimentato dalle informazioni che le singole regioni trasmettono annualmente al Ministero della salute. Gli elementi di informazione rientranti nell'ambito del Registro sono individuati dai commi 3 e 4, mentre il secondo periodo del comma 2 demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro («anche con strumenti informatici e telematici»). Con riferimento al medesimo Registro, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (comma 6).

L'articolo 6 prevede l'inserimento di idonei corsi di formazione, relativi alla diagnosi ed ai protocolli terapeutici per la fibromialgia, nel programma nazionale per la formazione continua in medicina, disponendo, a tal fine, uno stanziamento pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Per la predisposizione dei corsi in oggetto, l'articolo 6 fa riferimento al Ministero della salute, mentre le norme generali, ivi richiamate, in materia di formazione continua in medicina prevedono l'ado-

zione della programmazione pluriennale da parte della Commissione nazionale per la formazione continua e dei relativi programmi regionali da parte delle regioni.

I commi 1 e 2 dell'articolo 7 prevedono che il Ministero della salute, d'intesa con le regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e anche mediante eventuali convezioni con associazioni senza scopo di lucro, promuova studi e ricerche sulla fibromialgia.

Il successivo comma 3 richiede la presentazione alle Camere, ogni tre anni, da parte del Ministro della salute, di una relazione sullo stato delle conoscenze e delle acquisizioni scientifiche in materia. La relazione è elaborata con il concorso dei soggetti menzionati nel medesimo comma 3.

L'articolo 9 prevede che il Ministero della salute promuova periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia, da svolgere con i soggetti pubblici e privati ivi richiamati. Le campagne sono intese in particolare a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia e a promuovere il ricorso al medico di medicina generale nonché ai centri nazionali e agli ambulatori specialistici di cui all'articolo 4.

L'articolo 10 quantifica in 10 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 l'onere derivante dal presente disegno di legge e provvede alla copertura finanziaria mediante impiego del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente relativi ai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

Anche il disegno di legge A.S. n. 485 reca norme in materia di fibromialgia (ivi indicata pure con la locuzione alternativa «sindrome fibromialgica»).

Anche in questo disegno di legge (così come nell'A.S. n. 299) essa è qualificata (articolo 1) come «malattia invalidante» e, in conformità a tale riconoscimento, si prevede l'inclusione della medesima nel novero delle malattie croniche o invalidanti, ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni di assistenza sanitaria, demandando ad un decreto del Ministro della salute, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, l'attuazione di tale inclusione.

Il comma 1 dell'articolo 2 prevede che il Ministero della salute, d'intesa con le regioni, individui i presidi sanitari pubblici dei reparti di reumatologia o di immunologia deputati alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.

Il successivo comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute, emanato d'intesa con le regioni, la definizione di apposite linee guida per la rilevazione statistica dei soggetti affetti da fibromialgia, al fine di predisporre mirati e specifici protocolli terapeutici e riabilitativi, intesi a garantire prestazioni specialistiche appropriate ed efficaci, l'impiego di farmaci per il controllo dei sintomi, nonché il monitoraggio e la prevenzione degli eventuali aggravamenti dei soggetti.

Ai sensi del comma 3, il Ministero della salute, d'intesa con le regioni, definisce le modalità per lo svolgimento di campagne informative

periodiche per la prevenzione della fibromialgia, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale e delle aziende sanitarie locali, «anche con la previsione di visite gratuite e della diffusione di materiali informativi».

L'articolo 3 quantifica in 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 l'onere derivante dal presente disegno di legge e provvede alla copertura finanziaria mediante impiego del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente relativi ai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

Dopo interventi sull'ordine dei lavori della senatrice BOLDRINI (PD) – che plaude alla calendarizzazione dei disegni di legge in esame ed auspica lo svolgimento di audizioni istruttorie – e della senatrice CANTÙ (L-SP-PSd'Az) – che invita a valutare modalità di approccio ai problemi della fibromialgia anche diverse dall'intervento legislativo –, la Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni informative.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a far pervenire le proprie richieste di audizione entro le ore 12 del prossimo martedì 18 settembre.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (n. 39)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE (M5S), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, recante un complesso di modifiche all'ordinamento penitenziario, in attuazione della disciplina di delega di cui all'articolo 1, commi 82 e 83 e comma 85, lettere *a)*, *d)*, *i)*, *l)*, *m)*, *o)*, *r)*, *t)* ed *u)*, della legge 23 giugno 2017, n. 103.

Riguardo ai profili di competenza della Commissione, segnala, in primo luogo, che l'articolo 1, comma 1, dello schema novella per intero l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni – articolo concernente l'assistenza sanitaria per i detenuti e gli internati –.

Il nuovo testo corrisponde in larga misura alle norme vigenti, poste sia dall'attuale versione del citato articolo 11 sia da altre norme – abrogate dal comma 3 del presente articolo 1 e dal successivo articolo 2, in quanto assorbite dalla novella in oggetto – sia da alcuni principi e norme del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante il «riordino della medicina penitenziaria». Questi ultimi – inerenti agli obblighi di informazione al detenuto o internato sul proprio stato di salute ed allo svolgimento dell'assistenza sanitaria (in favore dei soggetti in esame) secondo principi di globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, di integrazione dell'assistenza sociale

e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica – sono, quindi, ribaditi dalla novella in oggetto.

Rispetto al complesso di disposizioni già vigenti e summenzionate, le modifiche sostanziali che presenta la novella di cui all'articolo 1, comma 1, appaiono al relatore le seguenti: si prevede che la carta dei servizi sanitari per i detenuti e gli internati (disciplinata dal citato decreto legislativo n. 230 del 1999) sia messa a disposizione dei medesimi detenuti ed internati con idonei mezzi di pubblicità (capoverso 3); si dispone che il medico annoti immediatamente nella cartella clinica del detenuto o internato, anche mediante comunicazione fotografica, ogni informazione relativa a segni o indicazioni che facciano apparire che la persona possa aver subito violenze o maltrattamenti e che, fermo restando l'obbligo di referto, dia relativa comunicazione al direttore dell'istituto ed al magistrato di sorveglianza (capoverso 7); si specifica – in attuazione del principio suddetto di garanzia della continuità terapeutica – che ai detenuti ed internati è assicurata la necessaria continuità con gli eventuali trattamenti in corso all'esterno (ovvero all'interno dell'istituto penitenziario da cui siano stati trasferiti) (capoverso 9) e che ai medesimi, qualora, al momento della custodia cautelare o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, abbiano in corso un programma terapeutico nell'ambito della disciplina sulla rettificazione di attribuzione di sesso, sono assicurati la prosecuzione del programma ed il necessario supporto psicologico (capoverso 10).

Il comma 2 del presente articolo 1 novella parzialmente l'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 230 del 1999. La novella di cui alla lettera a) inserisce l'aggettivo «tempestive» nell'ambito delle qualificazioni richieste per le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione garantite ai detenuti ed agli internati (al pari dei cittadini in stato di libertà). La riformulazione di cui alla lettera b) specifica che sono garantiti ai soggetti in esame interventi di prevenzione, cura e sostegno «del disagio psichico e della marginalità sociale» (mentre il testo vigente fa riferimento al «disagio psichico e sociale»).

Riguardo agli altri articoli dello schema di decreto, il relatore si sofferma su alcune disposizioni dell'articolo 11, concernente il trattamento penitenziario.

In particolare, la novella di cui al comma 1, lettera c), modifica la disciplina sulla permanenza all'aria aperta (con riferimento ai detenuti ed internati che non prestino lavoro all'aperto). Il tempo minimo di permanenza a cui i soggetti in esame hanno diritto è elevato da due a quattro ore al giorno. Tale durata minima è riducibile a due ore per «giustificati motivi» (in merito, il testo vigente prevede la riduzione ad un'ora per «motivi eccezionali»).

In merito alla novella di cui alla successiva lettera e), numero 3), segnala che: riguardo al principio (già vigente) in base al quale le donne detenute o internate sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto, si specifica che il numero delle persone detenute o internate nelle suddette strutture deve essere tale da non compromettere le attività trattamentali; si richiede che l'assegnazione dei detenuti e degli internati, per i

quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale, avvenga per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale, previo consenso degli interessati (i quali, in caso contrario, sono assegnati a sezioni ordinarie), fermo restando il diritto alla partecipazione ad attività trattamentali, eventualmente anche insieme con la restante popolazione detenuta.

Rileva, inoltre, che la novella di cui alla lettera *p*) prevede che: nelle determinazioni in materia di trasferimenti, i detenuti e gli internati siano destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto di alcune esigenze, tra cui quelle di salute; l'amministrazione penitenziaria dia conto dei motivi che giustifichino la deroga a tale precetto; sulla richiesta di trasferimento, presentata dal soggetto per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari, l'amministrazione suddetta provveda, con atto motivato, entro sessanta giorni.

Il PRESIDENTE avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella seduta pomeridiana di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) rinnova la richiesta, già avanzata prima della pausa dei lavori parlamentari, di audire il Ministro della salute in merito all'applicazione della normativa sugli obblighi vaccinali, alla luce dell'imminente avvio dell'anno scolastico e delle difficoltà interpretative e attuative da più parti segnalate.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) fa rilevare che il sistema dell'autocertificazione, secondo quanto è emerso dai controlli svolti dai NAS, non sta dando luogo a particolari problemi attuativi né ha dato adito a massicce pratiche elusive dell'obbligo vaccinale, essendo le dichiarazioni false risultate, sinora, di numero assai limitato.

Il PRESIDENTE ritiene preferibile attendere la conclusione del procedimento di conversione del decreto-legge proroghe, nel cui ambito elementi di delucidazione potranno essere forniti, anche in sede consultiva, dal rappresentante del Governo, nel corso dell'eventuale seconda lettura del Senato. Segnala che, se si deciderà di svolgere un'audizione *ad hoc*, occorrerà tenere presenti anche le competenze in materia del Ministero dell'università e della ricerca e della 7^a Commissione.

Soggiunge che nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza le problematiche connesse agli obblighi vaccinali potranno essere nuovamente affrontate in sede di programmazione dei lavori, anche valutando l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione i disegni di legge già presentati in materia presso questo ramo del Parlamento.

La seduta termina alle ore 15,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 11 settembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 10,25 alle ore 11,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

11^a Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente MORONESE comunica che l'Ufficio di Presidenza, appena conclusosi, ha stabilito di procedere, nell'ambito della discussione dei disegni di legge n. 149, n. 497 e n. 757 in materia di isole minori, all'audizione dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), del Circolo Europeo Terza rivoluzione industriale (CETRI TIRES), dell'Associazione giu-

risti per le isole, del Corpo delle Capitanerie di Porto, della Commissione Nazionale dei Grandi Rischi del Dipartimento della Protezione civile, della Federalberghi, oltre che dell'Associazione Italia solare, in aggiunta alle audizioni dell'Associazione nazionale sanitaria piccole isole (ANSPI), della Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche (ANIE energia) e della Società italiana di telemedicina (SIT), già previste per la settimana in corso. Si è altresì convenuto di verificare la praticabilità di un'interlocuzione con le regioni interessate attraverso la Conferenza Stato-Regioni.

L'Ufficio di Presidenza ha altresì convenuto di richiedere l'audizione del capo dipartimento della protezione civile, dottor Angelo Borrelli, nonché dei Presidenti delle regioni Liguria e Calabria, in relazione ai tragici eventi verificatisi nello scorso mese di agosto con il crollo del ponte Morandi di Genova e la piena che ha interessato le gole del Raganello in Calabria.

L'Ufficio di Presidenza ha ulteriormente convenuto di richiedere l'audizione del ministro Costa con riferimento agli ultimi sviluppi della vicenda relativa all'ILVA di Taranto, per i profili di specifica competenza del Ministero dell'ambiente, nonché di verificare la disponibilità del Ministro, in occasione della predetta audizione, a riferire sulla situazione in essere con riferimento alle problematiche concernenti la *Trans Adriatic Pipeline* (TAP).

Da ultimo l'Ufficio di Presidenza ha convenuto di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione di un affare su ciascuna delle seguenti tematiche: sulle problematiche ambientali relative alla gestione e al trattamento delle acque, anche reflue, nonché sull'impiantistica e sugli scarichi, anche in relazione alle norme comunitarie; sulle problematiche e sulle ricadute ambientali nella produzione e gestione del recupero e del riciclo dei rifiuti anche speciali e pericolosi, nonché del loro trattamento e della relativa impiantistica, in relazione agli standard e agli obiettivi comunitari; sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017; sui sussidi ambientalmente dannosi.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(149) DE POLI e CASINI. – *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

(497) Vilma MORONESE ed altri. – *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(757) BRIZIARELLI ed altri. – *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 149 e n. 497. Discussione del disegno di legge n. 757 e congiunzione con il seguito della discussione dei disegni di legge n. 149 e 497 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge n. 149 e n. 497, sospesa nella seduta del 7 agosto 2018.

La presidente MORONESE ricorda che è stato posto all'ordine del giorno della Commissione anche il disegno di legge n. 757 avente oggetto strettamente connesso ai disegni di legge n. 149 e n. 497, già in corso di discussione in Commissione. Propone pertanto che i tre disegni di legge siano discussi congiuntamente e di procedere con l'illustrazione dell'Atto Senato n. 757.

Non essendovi osservazioni al riguardo, così rimane stabilito.

Il relatore MANTERO (M5S), ad integrazione della relazione svolta in data 7 agosto 2018, illustra il contenuto del disegno di legge n. 757, rubricato come 'Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri', che reca disposizioni sull'organizzazione della vita insulare in ragione delle peculiarità di essa ed è finalizzato alla rimozione degli ostacoli al pieno godimento dei diritti delle popolazioni ivi residenti. Il disegno di legge in commento è composto da 24 articoli nonché da un paio di Allegati, A e B: l'Allegato A è un elenco di 47 isole marittime, mentre l'Allegato B comprende 6 isole lacustri (tra le quali l'arcipelago delle Isole Borromee, senza distinzioni tra l'una e l'altra di esse). Da notare che nell'Allegato B, in corrispondenza del lago artificiale Mulargia, viene indicato soltanto il lago stesso e nessuna sua isola lacustre.

L'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità del disegno di legge. Al comma 1, si sottolinea il valore delle isole minori sotto i profili naturalistico, ambientale e culturale. Il medesimo comma 1 dell'articolo si richiama altresì agli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di coesione economica, sociale e territoriale, con riferimento sia alla possibilità di avvalersi degli strumenti finanziari ivi previsti, sia alla possibilità dell'adozione di ulteriori misure specifiche. Il comma 2 dell'articolo 1 dell'Atto Senato n. 757, a sua volta, si riferisce all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e alle disposizioni di cui agli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in base alla quale Stato, regioni e comuni adottano gli interventi necessari in tema di coesione e solidarietà sociale e perequazione infrastrutturale. Il comma 3 prevede che i suddetti interventi, predisposti e attuati da vari organismi secondo le rispettive competenze, avvengano con il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, in applicazione del principio di sussidiarietà. Al comma 4, gli enti locali (anche in consorzio), gli enti parco e le comunità isolate e di arcipelago sono riconosciuti quali poli di sviluppo sostenibile (ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Il comma 5 afferma che le isole minori rappresentano un'estensione del territorio regionale di appartenenza.

L'articolo 2 delinea una serie di obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori. Al primo posto, viene indicata una buona qualità della vita, con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti. Seguono: la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra-larga, l'incentivazione della mobilità sostenibile, il miglioramento e l'implementazione di servizi di trasporto e di rifornimento, nonché dei collegamenti aerei e navali inerenti alla continuità territoriale e al

turismo, la promozione e riqualificazione di offerta turistica, beni culturali e servizi pubblici locali, l'incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili, l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti, la riduzione della produzione di rifiuti e il miglioramento della gestione di essi, la realizzazione nuovi impianti idrici, la valorizzazione dei beni culturali, il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio, l'incentivazione di piccole e medie imprese e dell'artigianato, la promozione in Italia e all'estero del «marchio delle isole minori d'Italia», l'istituzione di zone franche, la nuova destinazione di strutture dismesse o inutilizzate, la rideterminazione di eventuali servitù militari.

L'articolo 3, in tema di strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori, nel suo comma 1 prevede la partecipazione del Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni delle Isole Minori (AN-CIM), in qualità di componente, alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e alla Conferenza unificata. Con il comma 2 si stabilisce che una sessione della Conferenza unificata sia dedicata alla sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale che definisca obiettivi generali e modalità di coordinamento tra i diversi livelli istituzionali interessati alle isole minori. I commi 3, 4, 7, 10 e 11 riguardano il Documento Unico di Programmazione delle Isole Minori (DUPIM). Il DUPIM avrà una durata di sette anni. In sede di prima applicazione della nuova normativa, il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2019-2025. Il comma 4 parla altresì dei Progetti Integrati di Sviluppo Territoriale (PIST) e delle deliberazioni in merito da parte delle regioni. Il comma 6 istituisce presso la Presidenza del Consiglio il Comitato Istituzionale per le Isole Minori. Composizione e funzioni di tale Comitato sono delineate nei commi 7 e 8.

L'articolo 4 aumenta la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori (di cui all'articolo 2, comma 41, della legge n. 244 del 2007). La dotazione sarà incrementata di 100 milioni di euro annui a partire dal 2019. Ulteriori risorse per interventi per le isole minori di pertinenza del Ministero dell'Interno confluiranno nel suddetto Fondo. Il comma 2 dell'articolo 4, in combinato con gli Allegati dell'Atto Senato n. 757, stabilisce la destinazione del Fondo. Ai sensi del comma 3, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono poi individuate le ulteriori risorse già stanziare per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, che confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 per le medesime finalità ivi indicate.

L'articolo 5 prevede forme di fiscalità di sviluppo per le isole minori. I comuni di tali isole potranno inoltre stabilire e applicare tributi propri, nei casi indicati dai commi 2 e 3 dell'articolo in commento.

Gli articoli da 6 a 9 prescrivono l'effettuazione di una serie di ricognizioni e censimenti.

L'articolo 6 incarica i comuni delle isole minori di provvedere, d'intesa con le regioni di appartenenza, alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali (sanitarie, assistenziali, scolastiche, stradali, fognarie,

idriche, elettriche, portuali e aeroportuali). La ricognizione è finalizzata alla quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale (in attuazione dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009). Per la ricognizione ci saranno novanta giorni di tempo e, entro i successivi trenta, i sindaci dei comuni in questione trasmetteranno una relazione all'ANCIM che, a sua volta, la inoltrerà alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 7, analogamente, assegna ai comuni delle isole minori, sempre d'intesa con le regioni di appartenenza, il compito di censire il patrimonio storico, artistico e monumentale. L'operazione dovrà essere effettuata entro novanta giorni e poi, entro i successivi trenta, i sindaci dei comuni ne trasmetteranno le risultanze all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni. Il tutto servirà a definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio.

Secondo l'articolo 8 i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, entro novanta giorni elencheranno le manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, a seguito di un'apposita ricognizione delle iniziative che si svolgono nel proprio territorio. Nei trenta giorni a seguire, trasmetteranno una relazione in materia all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nonché alle regioni, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio locale. Inoltre, i comuni, i ministeri e le regioni interessati, ciascuno per le proprie competenze, avranno 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge per pubblicare l'elenco delle manifestazioni che hanno luogo sul loro territorio e per individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle manifestazioni medesime. Infine, entro il 31 dicembre di ogni anno, i comuni, i ministeri e le regioni interessati, di nuovo ciascuno per le proprie competenze, verificheranno i suddetti elenchi e criteri, procedendo a revisioni annuali.

L'articolo 9 impegna i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, ad effettuare entro novanta giorni una ricognizione delle produzioni locali presenti nel proprio territorio, ai fini di un'elencazione delle piccole produzioni locali. Entro i trenta giorni successivi, i sindaci dei comuni in questione invieranno una relazione sulle risultanze della ricognizione all'ANCIM e al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nonché alle regioni. I comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina, pubblicheranno l'elenco delle piccole produzioni e individueranno i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori ai fini della promozione dei prodotti. Le verifiche degli elenchi e dei criteri di cui sopra saranno effettuate entro il 31 dicembre di ogni anno da comuni, regioni e Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la parte di propria competenza, e si procederà così a revisioni annuali.

L'articolo 10 dispone che i comuni delle isole di cui agli Allegati A e B dell'Atto Senato n. 757 possano autorizzare il cambiamento delle desti-

nazioni d'uso degli immobili, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, purché ciò avvenga senza aumenti di cubatura e vengano rispettate le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche del luogo. Gli scopi della disposizione sono: favorire un migliore utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio, e migliorare i servizi turistici e alberghieri. I comuni presenteranno ai ministeri competenti piani riguardanti l'offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse e una scala di interventi cui dare priorità. I ministeri, a loro volta, incrementeranno l'offerta turistica delle isole minori destinando per ogni esercizio finanziario una somma prelevata dal Fondo di sviluppo delle isole minori. In tal modo, promuoveranno e valorizzeranno il territorio, i prodotti tipici e l'offerta turistica. I progetti aventi ad oggetto gli interventi da fare saranno presentati dai comuni entro il mese di dicembre di ogni anno, mentre i ministeri erogheranno le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo. I ministeri, d'intesa con regioni e comuni interessati, entro il mese di dicembre di ogni anno verificheranno il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica. Le amministrazioni in questione, per quanto di rispettiva competenza, organizzeranno nei territori delle isole minori corsi di formazione professionale per operatori turistici (ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche), di moda da sopperire ad eventuali carenze.

L'articolo 11 punta al miglioramento dei servizi sanitari. Stato e regioni garantiranno ai residenti e ai turisti delle isole minori marittime il diritto all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali (LEA). Pertanto, le regioni riorganizzeranno i presidi ospedalieri, ove esistenti. In caso di impossibilità di fornire assistenza sanitaria locale immediata, si riconoscerà ai residenti nelle isole minori marittime il diritto a rimborsi delle spese sostenute per farsi curare in terraferma. Il rimborso spetterà anche ad eventuali accompagnatori, se il paziente non sarà in grado di spostarsi autonomamente. Nelle isole suddette sarà garantita per tutti i giorni dell'anno la presenza continuativa di medici di primo soccorso, infermieri, apparecchiature di urgenza e di primo intervento. Saranno mantenuti i punti nascita, anche in deroga alla normativa vigente, e saranno implementate adeguatamente professionalità e dotazioni strumentali necessarie. Sempre a proposito delle nascite, le regioni cui appartengono le isole in parola promuoveranno e stabiliranno adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoci ed interventi tempestivi sia in fase prenatale che in fase di *post-partum*. Ancora, sarà garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei a prendere in carico il percorso di emergenza-urgenza, ad erogare servizi per le cure primarie e per la gestione delle patologie croniche e ad occuparsi dei pazienti oncologici e dializzati. Quanto ai medici in servizio nelle isole minori marittime, essi avranno opportunità formative, anche finalizzate a servizi di telemedicina. Le amministrazioni interessate divulgheranno e implementeranno pratiche di volontariato per interventi che non necessitano di personale medico.

L'articolo 12 chiama le regioni a concordare con lo Stato, in sede di Conferenza Stato-regioni-province autonome, misure per il personale e gli istituti scolastici. In base al comma 1, il personale scolastico che abbia fatto richiesta di servizio presso un'istituzione scolastica di un'isola minore marittima di cui all'Allegato A e che abbia la residenza e dimora abituale nell'isola stessa, avrà la precedenza di nomina nell'ordine delle graduatorie che lo riguardano. Il comma 2 riconosce al personale scolastico delle isole minori marittime ulteriori incentivi, di natura economica: indennità per sede disagiata e diritto alla riduzione dei costi dei biglietti dei trasporti. Il comma 3, inoltre, prevede incentivi nei periodi in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentono al personale pendolare di essere in servizio con continuità. Il comma 4 disciplina gli incarichi per le supplenze brevi: nelle istituzioni scolastiche delle isole minori, essi saranno conferiti prioritariamente al personale inserito nelle graduatorie d'istituto. Il comma 5 favorisce l'integrazione di cooperative didattiche e altre forme associative e consortili locali, sia nelle isole minori marittime (di cui all'Allegato A) che nelle isole minori lacustri (di cui all'Allegato B). Per effetto del comma 6, le istituzioni scolastiche delle isole e degli arcipelaghi di cui al citato Allegato A potranno mantenere personalità giuridica anche con un numero di studenti inferiore a 400 (a condizione che non ci siano altre istituzioni formative o loro presidi nelle isole vicine).

L'articolo 13 riguarda la protezione civile delle isole minori. Il comma 1, con riferimento al protocollo d'intesa firmato il 5 ottobre 2012 tra il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'associazione ANCIM, istituisce presso i comuni delle isole comprese nell'Allegato A, d'intesa con le rispettive regioni di appartenenza, presidi permanenti di protezione civile. Ai suddetti presidi è preposto il sindaco del comune in questione. Il sindaco, ai fini della gestione del presidio, può inoltre istituire un apposito organismo consultivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2). Con il comma 3, si prevede la costituzione di un fondo per le emergenze, allo scopo di favorire tempestivi interventi in caso di catastrofi, in attesa di finanziamenti statali disposti per le medesime finalità. Il fondo di cui sopra viene reintegrato a valere sui finanziamenti statali di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame. Il comma 6 obbliga i comuni delle isole minori marittime a predisporre il piano di messa in sicurezza (qualora non lo avessero già fatto) entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Per la predisposizione del piano, i comuni potranno avvalersi della collaborazione del Dipartimento della Protezione civile e della regione competente.

L'articolo 14 promuove accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito. Pertanto, il comma 1 dispone che Stato, regioni, province autonome e comuni delle isole minori marittime adottino iniziative per accordi o intese con università, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In questo quadro, potranno anche essere elaborati progetti per interventi pubblici miranti al superamento di sperequazioni infrastrutturali. Il comma 2 stabilisce che i comuni delle isole minori marit-

time attivino accordi con istituti di credito, previa indizione di bandi di evidenza pubblica, al fine di favorire integrazioni e sinergie nella programmazione, nello sviluppo economico e nell'occupazione. In tal modo, si valuteranno le iniziative proposte dai privati con criteri non meramente creditizi, bensì legati all'efficacia degli interventi ai fini del progetto di sviluppo individuato nel DUPIM e asseverato dalle regioni.

L'articolo 15 concerne i trasporti locali, attribuendo una serie di compiti alle regioni territorialmente competenti. Secondo il comma 1, le regioni eserciteranno funzioni di monitoraggio e di vigilanza in caso di sospensioni o interruzioni dei collegamenti e, se necessario, adotteranno le misure sanzionatorie definite dalle medesime regioni. Il comma 2 prevede che le regioni definiscano un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi. I progetti di adeguamento di tali infrastrutture costituiranno opere prioritarie ai fini dell'inserimento del DUPIM 2019-2025, nonché per il conferimento dei fondi strutturali dell'Unione europea per il medesimo periodo. Ai sensi del comma 3, le regioni bandiscono gare per l'affidamento del servizio pubblico di collegamento marittimo di merci e passeggeri. Sarà istituita una tariffa unica, il cui importo sarà parametrato a quello medio di un tratto autostradale corrispondente al braccio di mare da coprire. Per effetto del comma 4, inoltre, ciascuna regione territorialmente competente prenderà provvedimenti per allineare i costi del carburante avio, le tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave e il costo del carburante per autotrazione ai rispettivi prezzi medi praticati nella regione stessa.

Gli obiettivi dell'articolo 16 sono la prevenzione e la composizione dei conflitti, nonché la riduzione del contenzioso giurisdizionale. Ai fini della riduzione e della promozione di soluzioni alternative delle controversie, il comma 1 prevede che le regioni favoriscano il ricorso alla mediazione, in ottemperanza al decreto legislativo n. 28 del 2010 (avente ad oggetto la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) e alla direttiva 2008/52/UE (relativa a determinati aspetti della mediazione civile e commerciale). Regioni e comuni competenti inseriranno nei contratti di cui è parte il comune la clausola di mediazione, al fine di dirimere preventivamente le controversie nella prospettiva di comporre il conflitto mediante un nuovo equilibrio collaborativo tra le parti. In tale prospettiva, il comma 3 dà alle regioni e ai comuni la facoltà di stipulare convenzioni con organi di mediazione accreditati presso il Ministero della giustizia. In base al comma 4, la mediazione sarà esperita senza pregiudizio per gli ordinari percorsi giudiziari.

L'articolo 17 intende tutelare l'incolumità fisica delle persone e la salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico mediante piani per l'assetto idrogeologico. A ciò provvederanno le regioni territorialmente competenti, in accordo con i comuni e le comunità isolate.

L'articolo 18 si occupa della gestione dei rifiuti. I comuni, anche usufruendo del contributo di sbarco (di cui al decreto legislativo n. 23 del 2011, articolo 4, comma 3-bis), dovranno favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti e la compatibilità con le esigenze di tutela am-

bientale, paesaggistica e sanitaria. Quindi, si punterà sul reimpiego, sul riciclaggio e su altre forme di recupero, si adotteranno misure economiche e condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati e favoriscano il mercato di questi ultimi, e sarà incentivato il compostaggio domestico. I comuni che realizzeranno progetti di questo genere avranno diritto ad un contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo e lacustre effettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo delle isole minori.

L'articolo 19 verte sulla restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati ad uso alimentare. Con il comma 1, si applica in via sperimentale il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico. Con il comma 2, si precisa che al momento dell'acquisto dell'imballaggio l'utente versa una cauzione, con diritto di ripetizione al momento della restituzione dell'imballaggio usato. Ai sensi del comma 3, il sistema del vuoto a rendere sarà incentivato attraverso agevolazioni per la gestione dei rifiuti urbani. Il comma 4 prevede che le modalità della sperimentazione saranno disciplinate con accordo in sede di Conferenza permanente Stato-regioni-province autonome, con la partecipazione di ANCIM e dei presidenti delle regioni territorialmente competenti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 20 si occupa della gestione del demanio regionale e delle riserve naturali. Il comma 1 dispone che la gestione dei beni demanio regionale, anche marittimo, ivi compresa la competenza al rilascio di concessioni e di autorizzazioni, sia trasferita dalle regioni territorialmente competenti ai comuni delle isole di cui agli Allegati A e B. Il comma 2 aggiunge che le entrate derivanti dalla gestione dei beni demaniali trasferita vadano, per il 50 per cento, ai comuni gestori, che le useranno per interventi di bonifica e di manutenzione ordinaria. Il comma 3 stabilisce che la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nei territori delle isole possa essere affidata ai comuni, i quali vi provvederanno direttamente oppure attraverso soggetti giuridici creati appositamente. In ogni caso le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e vengono trasferite da esso ai gestori.

Per mezzo dell'articolo 21, si intende incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il comma 1 dell'articolo in questione assegna alle regioni territorialmente competenti, sentiti i comuni, il compito di predisporre, di concerto con la competente Soprintendenza per l'archeologia, le belle arti ed il paesaggio, un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino ad arrivare al 100 per cento del fabbisogno energetico. Il piano, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica all'installazione dei relativi impianti, terrà conto di una molteplicità di parametri, indicati per grandi linee dal comma 2 dell'articolo in commento.

L'articolo 22 contiene la clausola di salvaguardia secondo cui le disposizioni del disegno di legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei relativi statuti e con le relative disposizioni attuative.

L'articolo 23 è dedicato alla copertura finanziaria. L'unico onere preso in considerazione è quello derivante dall'articolo 4, concernente il Fondo di sviluppo delle isole minori. A tale onere, valutato in 100 milioni di euro annui a partire dal 2019, si provvederà per 50 milioni, mediante una corrispondente riduzione del Fondo di interventi strutturali per la politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004; per l'altra metà, si provvederà mediante una corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione esistente presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva al riguardo che, a decorrere dall'anno 2016, la dotazione annua del suddetto fondo per le esigenze indifferibili è di 25 milioni di euro annui, dunque largamente inferiore alla quota di onere –in cifra assoluta, 50 milioni- che dovrebbe essere coperta mediante la riduzione di esso.

L'articolo 24 fissa la data dell'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

La seduta termina alle ore 11,35.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 6

*Presidenza della Presidente
MORONESE*

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,30

AUDIZIONI INFORMALI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE (ANIE) E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SANITARIA PICCOLE IMPRESE (ANSPI) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 149-497-757 (ISOLE MINORI)

COMITATO PARLAMENTARE **per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 11 settembre 2018

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

Interviene Giuseppe CONTE, Presidente del Consiglio dei Ministri.

La seduta inizia alle ore 15,40.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, professor Giuseppe CONTE, accompagnato dal Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), prefetto Alessandro PANSA.

Giuseppe CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Francesco CASTIELLO (*M5S*), Ernesto MAGORNO (*PD*) e Adolfo URSO (*FdI*) e i deputati Elio VITO (*FI*) e Antonio ZENNARO (*M5S*), alle quali rispondono Giuseppe CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*, e Alessandro PANSA, *Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Presidente Conte, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,50.